SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 517-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 29 settembre 1977
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 maggio 1978
(V. *Stampato n.* **1761**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(FORLANI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(DONAT-CATTIN)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 maggio 1978

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo e del relativo Protocollo addizionale sulla costituzione di una Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali (OEEPE) firmati, rispettivamente, a Parigi il 12 ottobre 1953 e a Delft il 16 giugno 1954

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Sono approvati l'Accordo e il relativo Protocollo addizionali sulla costituzione di una Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali (OEEPE), firmati, rispettivamente, a Parigi il 12 ottobre 1953 e a Delft il 16 giugno 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Art. 3.

All'onere annuo relativo al contributo dovuto all'Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali (OEEPE) valutato, per l'anno 1975, in lire 500.000, si provvede:

per il medesimo anno finanziario 1975, a carico dello stanziamento iscritto al fondo di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, all'uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle disponibilità stesse indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

per gli anni finanziari 1976 e 1977, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

All'onere relativo al contributo dovuto all'Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali (OEEPE), valutato in lire 500.000 annue, si provvede:

per gli anni finanziari 1975, 1976 e 1977, a carico degli stanziamenti iscritti al fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977;

per l'anno finanziario 1978 mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Identico.